

(N. 3026)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 31 marzo 1953 (V. Stampato N. 3283)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni ordinarie

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, diretti, indiretti o di reversibilità, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, degli Archivi notarili o del cessato Commissariato dell'emigrazione, nonchè ai titolari di pensioni od assegni delle categorie elencate nei numeri da 1 a 6 dell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, è concessa una tredi-

cesima mensilità di trattamento di quiescenza loro spettante a titolo di pensione o assegno e di caroviveri.

Tale tredicesima mensilità, per i titolari di pensione o assegno decorrente da data non posteriore al 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, va commisurata al trattamento mensile loro dovuto al 16 dicembre ai suddetti titoli e va corrisposta nella seconda quindicina di dicembre; invece per i titolari ai quali la pensione o l'assegno non sia spettato per l'intero anno la tredicesima mensilità va concessa in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni del trattamento mensile loro dovuto ai suddetti titoli al 16 dicembre, oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno se anteriore a

tale data, e va corrisposta, rispettivamente, nella seconda quindicina di dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno.

Art. 2.

La tredicesima mensilità di cui al precedente articolo è soggetta, esclusa la parte relativa al caroviveri, alla stessa ritenuta a favore del Tesoro eventualmente gravante sulla rispettiva pensione o assegno. Inoltre, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212, si applicano alla tredicesima mensilità di cui al precedente articolo le ritenute per imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionale.

Per i personali statali i cui stipendi o paghe sono assoggettati alla ritenuta a favore del Tesoro, o altra analoga, tale ritenuta va applicata, a cominciare dall'anno 1953, anche sulla tredicesima mensilità concessa con l'articolo 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, nella stessa percentuale gravante sugli stipendi o paghe, ferma peraltro restando la non computabilità della predetta tredicesima mensilità agli effetti della liquidazione del trattamento di quiescenza stabilita dal quarto comma dell'articolo 7 del citato decreto n. 263.

Art. 3.

Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente effettivo o dalla carriera continuativa in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate e che siano in godimento del particolare trattamento economico di sfollamento, nonché a quelli che comunque fruiscono del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, la tredicesima mensilità è dovuta in relazione alla loro qualità di pensionati e nella

misura di cui al precedente articolo 1. Nel raffronto da istituire per il calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti pensionati, in aggiunta al trattamento di quiescenza, non va considerata, fra gli assegni di attività la tredicesima mensilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e fra gli assegni di quiescenza la tredicesima mensilità di cui alla presente legge.

Art. 4.

Ai titolari di pensioni od assegni che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche o degli enti di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, la tredicesima mensilità di cui al precedente articolo 1 non compete relativamente al periodo in cui hanno prestata detta opera retribuita.

Art. 5.

All'onere di 9 miliardi derivante, per l'esercizio 1953-54, dall'applicazione della presente legge si farà fronte per 1 miliardo con il gettito della ritenuta di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge medesima e per 8 miliardi con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 486 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.